

Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

Piazza Matteotti n. 3, 26014

tel 037372117

Cod. Fisc. e P.IVA 00325790194

comune.romanengo@pec.regione.lombardia.it

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 Principi comuni
- Articolo 3 Soglie di riferimento e frazionamento in lotti
- Articolo 4 Responsabile del Procedimento (RUP) e Commissione di Gara

TITOLO II MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

- Articolo 5 Manifestazioni di interesse
- Articolo 6 Elenchi di operatori economici
- Articolo 7 Principio di rotazione

TITOLO III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- Articolo 8 Principi comuni
- Articolo 9 Affidamento diretto / Affidamento diretto previa richiesta di preventivi di lavori, servizi e forniture
- Articolo 10 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Articolo 11 Lavori di somma urgenza

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 12 Notifiche e comunicazioni
- Articolo 13 Adeguamenti normativi automatici
- Articolo 14 Trattamento dei dati personali
- Articolo 15 Entrata in vigore

TITOLO I

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") ed alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Romanengo, (di seguito *Ente*) per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - 2.a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - 2.b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - 2.c) nei settori speciali, in quanto compatibile;
 - 2.d) le concessioni di lavori pubblici e di servizi.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
4. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall'Ente in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 2 Principi comuni

5. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ed, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
6. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.
7. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - 7.a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello

- svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- 7.b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- 7.c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- 7.d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- 7.e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- 7.f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- 7.g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- 7.h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- 7.i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.
8. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
9. In generale si ribadisce che le procedure devono improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente, mediante:
- la predeterminazione ed esplicitazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto;
 - la garanzia di adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento;
 - la fissazione di requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro e delle piccole imprese.
10. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

11. Nell'ambito della determina a contrarre con la quale prende avvio la procedura, l'Ente dovrà indicare:

- l'esigenza che intendono soddisfare tramite l'affidamento;
- le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire;
- i criteri per la selezione degli operatori da invitare o adeguata motivazione nel caso di affidamento permesso laddove consentito;
- Il criterio per la scelta della migliore offerta.

Art. 3 - Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. In applicazione dell'art. 36 del Codice, l'Ente, di norma, procederà all'affidamento dei contratti sotto soglia secondo le modalità sotto riportate:

LAVORI		
IMPORTO (EURO)	NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)	Tipologia di Procedura
Fino a 40.000	art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 40.001 fino a 150.000	art. 36 comma 2 lett. b)	Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti o amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi
Da 150.001 fino a 350.000	art. 36 comma 2 lett. c)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
Da 350.001 fino a 1.000.000	art. 36 comma 2 lett. c-bis)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno quindici operatori economici
Da 1.000.001 fino alla soglia comunitaria	art. 36 comma 2 lett. d)	Procedura aperta o ristretta

LAVORI DI SOMMA URGENZA		
IMPORTO (EURO)	NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)	Tipologia di Procedura
Entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità	art. 163	Affidamento diretto

SERVIZI E FORNITURE		
IMPORTO (EURO)	NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)	Tipologia di Procedura
Fino a 40.000	art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 40.001 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 36 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque operatori economici

SERVIZI TECNICI		
IMPORTO (EURO)	NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)	Tipologia di Procedura
Fino a 40.000	art. 31 comma 8	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 40.001 fino a 100.000	art. 157 comma 2	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno quindici operatori economici

Da 100.001 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 157 comma 2	Procedura aperta, ovvero secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice
--------------------------------------	------------------	---

2. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, nonché in deroga al precedente comma 1, per tutto il periodo di vigenza della Legge 120/2020 (conversione del "Decreto Semplificazioni") e della Legge n.108/2021 (conversione del c.d. Decreto Semplificazioni bis), l'Ente procederà all'affidamento dei contratti sotto soglia secondo le modalità sotto riportate:

LAVORI		
IMPORTO (EURO)	NORME DI RIFERIMENTO (LEGGE N. 120/2020 E S.M.I.)	Tipologia di Procedura
Fino a 150.000	art. 1 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 150.001 fino a 1.000.000	art. 1 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
Da 1.000.001 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 1 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno dieci operatori economici

SERVIZI, SERVIZI TECNICI E FORNITURE		
IMPORTO (EURO)	NORME DI RIFERIMENTO (LEGGE N. 120/2020 E S.M.I.)	Tipologia di Procedura
Fino a 139.000	art. 1 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
Da 139.001 fino a SOGLIA COMUNITARIA	art. 1 comma 2 lett. b)	Procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque operatori economici

3. Gli importi delle soglie indicate nei precedenti commi devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati dalla vigente normativa.

4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati al precedente paragrafo, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche indicate negli atti amministrativi.

Art. 4 - Responsabile unico del procedimento (RUP) e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è individuato un Responsabile Unico del procedimento e nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori. Laddove la natura della prestazione lo richieda, per i servizi e le forniture, un Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato, in conformità all'art. 31 del Codice, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.
4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.
5. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
6. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

TITOLO II

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 5 Manifestazione di interesse

1. L'Ente procede ad eseguire, per ogni singolo appalto e nei casi previsti dalla normativa, le manifestazioni di interesse al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.
2. Le manifestazioni di interesse vengono svolte attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi e contratti*" di apposito avviso per un periodo di almeno 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza, in ogni caso, il termine di pubblicazione dell'avviso non potrà essere inferiore a 5 giorni.
3. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante termini per la presentazione delle domande. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.
4. Nel caso in cui il numero di operatori economici manifestanti interesse sia inferiore rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa vigente, l'Ente procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata unicamente gli stessi. Qualora il RUP ritenga che il numero di manifestanti interesse sia eccessivamente ridotto, la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di integrare il numero di operatori estraendo anche da altri elenchi con operatori qualificati per l'Ente, come ad esempio la piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
5. Una volta conclusa la manifestazione di interesse l'Ente ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito alla manifestazioni di interesse

Art. 6 - Elenchi di operatori economici

1. L'Albo Fornitori e Professionisti telematico, che sarà pubblicizzato sul sito dell'Ente, è un albo aperto.
2. L'Ente, con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" invita periodicamente (con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi) gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo/Elenco Fornitori e Professionisti telematico. In tale invito sarà indicato il termine entro il quale effettuare l'iscrizione.
3. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, prescrizioni tecniche ed organizzative, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
4. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
5. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell'art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto oltre da ulteriori specifiche tecniche previste nell'avviso di formazione dell'Albo/Elenco.
6. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è

tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

7. L'Ente procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi), anche preve verifiche a campione, all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PECe, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

8. Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

9. Per l'iscrizione all'Albo od elenco può essere richiesta la sottoscrizione di un patto d'integrità in base allo stesso alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall'Ente in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 7 – Principio di rotazione

1. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa, nella stessa fascia di importo per come individuata dall'art.3, rientrante nello stesso settore merceologico, nello stesso settore di servizi ovvero nella stessa categoria di opere. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di manifestazioni di interesse o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. Il principio di rotazione trova applicazione con riferimento alla singola amministrazione anche nel caso di gestione associata delle procedure di gara. In caso di Associazione temporanea, il principio di rotazione trova riferimento con riferimento alla mandataria e non alle mandanti.

3. Il principio di rotazione trova applicazione una volta raggiunta, per successivi e continuativi incarichi, la soglia prevista dalla Legge per gli affidamenti senza necessità di indagine di mercato.

4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti od inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
5. È facoltà del RUP non escludere l'aggiudicatario uscente e/o gli invitati non aggiudicatari della precedente procedura dal successivo sorteggio, purché tale decisione sia adeguatamente motivata nell'atto di avvio della procedura.
6. La stazione appaltante, stabilisce che i principi di rotazione debbano essere rispettati con riferimento alle soglie e in rapporto alle tipologie omogenee di appalti individuate nelle Manifestazioni di Interesse atte alla creazione degli elenchi.
7. La stazione appaltante inviterà tutti gli iscritti nella categoria d'interesse, senza procedere al sorteggio, quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore al numero minimo richiesto dalla vigente normativa. Qualora il RUP ritenga che il numero di iscritti nella categoria d'interesse sia eccessivamente ridotto, la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di espletare un'ulteriore manifestazione di interesse per integrare l'elenco di operatori economici da inviate ad ogni singola procedura, oppure di integrare il numero di operatori estraendo anche da altri elenchi con operatori qualificati per la Unione, come ad esempio la piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
8. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
9. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al precedente comma 1, secondo periodo, fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e delle condizioni particolarmente vantaggiose di esecuzione del contratto. In ogni caso, la motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

10. Il principio di rotazione non trova applicazione in materia di servizi sociali che si rivolgono a soggetti fragile per il quali il cambiamento potrebbe essere motivo di destabilizzazione.

TITOLO III

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8 - Principi comuni

1. L'Ente seleziona gli operatori economici da invitare alle procedure d'appalto in base alle esigenze ed a discrezione del RUP mediante:
 - a) Manifestazione di interesse di cui al precedente art.5;
 - b) Estrazione per sorteggio, da parte del RUP, dell'elenco di cui al precedente 6;
 - c) Estrazione per sorteggio, da parte del RUP, tra gli operatori economici qualificati per l'Ente tramite piattaforma Sintel/MEPA.
 - d) Individuazione da parte del RUP degli operatori economici da invitare (relativamente alle procedure ad affidamento diretto ovvero procedure ad affidamento diretto previa richiesta di uno o più preventivi).
2. Il sorteggio verrà effettuato mediante procedura eseguita da uno dei sistemi che si trovano *on line* in modo automatico e casuale, ove le relative operazioni automatiche siano tracciate dal software di gestione e pertanto consultabili dal soggetto interessato, tra quelli manifestanti interesse, che ne chiedesse l'accesso in conformità all'art. 53 del D.lgs. 50/2016;
3. Al termine dell'estrazione, l'ente redigerà un verbale recante tutte le operazioni e le risultanze della suddetta estrazione. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b), tale verbale non potrà essere reso pubblico sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
4. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:
 - (i) l'interesse pubblico da soddisfare;
 - (ii) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;
 - (iii) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - (iv) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - (v) le principali condizioni contrattuali.
5. Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice le gare, e le comunicazioni ad esse riferite, devono svolgersi con modalità telematica. Per quanto sopra, l'invio della richiesta d'offerta, in caso di affidamento diretto, o lettera di invito in caso di procedura negoziata, saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica Regionale Sintel. Saranno considerati unicamente gli operatori economici qualificati nei confronti dell'Ente.

La mancata registrazione alla piattaforma telematica Sintel e successiva qualificazione nei confronti dell'Ente comporta l'impossibilità di ricevere gli inviti conseguenti all'iscrizione nell'elenco degli operatori economici, parimenti la sola registrazione alla piattaforma telematica Sintel e qualificazione nei confronti dell'Ente non comporta l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.

Le Imprese iscritte o che si iscrivono negli elenchi costituiti ai sensi del precedente art. 6.2, al fine di poter partecipare a procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal Codice, dovranno pertanto registrarsi alla già menzionata piattaforma Sintel con le modalità indicate nelle norme tecniche di utilizzo che si trovano sulla homepage della stessa e qualificarsi nei confronti dell'Ente.

La registrazione alla piattaforma telematica Sintel non sostituisce l'iscrizione nell'Elenco, ma è adempimento aggiuntivo volto esclusivamente a consentire lo svolgimento delle gare in modalità telematica come previsto dalla legge.

6. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 (così come modificato dal comma 502 della Legge 208/2015), può derogare l'utilizzo delle piattaforme elettroniche per l'acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00;

7. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, mediante forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del segretario, ovvero mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di lettere commerciali a seconda dei casi.

8. Per i contratti di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e/o buono d'ordine. Tale documentazione potrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante PEC.

9. I contratti di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, per gli appalti di forniture e servizi, e inferiore ad € 1.000.000,00 per i lavori pubblici, oltre che per atto pubblico e in forma pubblica amministrativa, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata non autenticata firmata digitalmente.

Art. 9 – Affidamento diretto / Affidamento diretto previa richiesta di preventivi di Lavori, Servizi e Forniture

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può avvenire tramite:

(i) affidamento diretto secondo le modalità di cui ai "Principi Generali" del Titolo III del presente Regolamento;

(ii) affidamento diretto previa consultazione di due o più preventivi secondo le modalità di cui ai "Principi Generali" del Titolo III del presente Regolamento;

(iii) amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2 del Codice, esclusivamente per i lavori. Tali lavori sono

individuati a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

3. Per appalti di importo inferiore a 1.000 euro la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

4. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento secondo le modalità di cui ai "Principi Generali" del Titolo III del presente Regolamento.

5. In caso di affidamento diretto, di norma, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

6. Per tutto il periodo di vigenza della Legge 120/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della precitata normativa, per gli affidamenti diretti la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo

n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

7. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il possesso della qualificazione SOA, unicamente per i lavori, è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. L'Ente, per affidamenti rientranti nel presente articolo provvederà alla verifica dei requisiti di carattere generale mediante acquisizione:

(i) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)/ Regolarità contributiva

(ii) Casellario Informatico

(iii) Visura Camerale/ certificato fallimentare

Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in

fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

8. L'Ente motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:

- (i) possesso dell'operatore economico prescelto delle condizioni indicate al paragrafo 6.2. del presente Regolamento;
- (ii) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare;
- (iii) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- (iv) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- (v) rispetto del principio di rotazione.

9. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto di cui al presente articolo.

Art. 10 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Fermo restando il numero minimo di operatori economici da invitare, specificati all'art. 3 del presente regolamento in base alla tipologia di appalto ed all'importo a base d'asta, l'Ente selezionerà gli stessi attraverso una delle modalità disciplinate dal precedente articolo 8 comma 1 lettere a), b) e c).

2. Il possesso dei requisiti è verificato secondo le modalità prescritte dal Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. L'Ente può, comunque, estendere tale verifica agli altri offerenti.

3. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b), (relativamente alla possibilità di procedere alla sottoscrizione senza dover attendere il termine dilatorio), e comma 14 del Codice, (relativamente alla forma del medesimo).

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto unicamente per gli importi e per le procedure indicate dal medesimo articolo.

5. La procedura si articola in tre fasi:

- (i) selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo sulla base delle modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- (ii) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- (iii) stipulazione del contratto.

6. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del Codice, ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento.
7. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.
8. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche.

Art. 11- Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000 Euro ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici individuati all'art. 5 del presente Regolamento.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, in accordo con quanto stabilito dall'art.163 del Codice.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato.
2. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Ente possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 13 - Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa di carattere derogatorio e/o speciale e/o provvisorio, troverà immediata ed automatica applicazione rispetto alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con particolare riferimento alle soglie di affidamento e alle procedure di affidamento dei contratti, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento dei procedimenti di cui al presente Regolamento

Art. 15 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.